

TABELLA A (articolo 2, comma 1, lettera a))

TIPOLOGIE DI BIOMASSA E BIOGAS di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)
I – colture dedicate agricole e forestali
II – gestione del bosco
III – residui di campo delle aziende agricole
IV – residui delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari, zootecnici e forestali
V – residui di zootecnia

TABELLA B (articolo 2, comma 1, lettera c))

TIPOLOGIE DI BIOMASSA E BIOGAS di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)	MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE COMUNE AMMINISTRATIVO DEL LUOGO DI PRODUZIONE DELLA BIOMASSA DA FILIERA CORTA
I – colture dedicate agricole e forestali	Comune della sede aziendale (operativa) dell'impresa che produce le colture dedicate
II – gestione del bosco	Comune in cui ricadono le particelle con contratto di taglio
III – residui di campo delle aziende agricole	Comune della sede aziendale (operativa) dell'impresa che conduce i terreni dai quali si ottiene il residuo
IV – residui delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari, zootecnici e forestali	Comune della sede aziendale (operativa) o unità operativa dell'impresa di trasformazione
V – residui di zootecnia	Comune della sede aziendale (operativa) dell'impresa di produzione di residui zootecnici



I - COLTURE DEDICATE AGRICOLE E FORESTALI

1. Documentazione da conservare

1.1. Il produttore di energia elettrica è tenuto ad acquisire la seguente documentazione relativamente ad ogni singolo fornitore di biomassa:

- a) le informazioni presenti nel fascicolo aziendale di cui al decreto legislativo n. 99 del 2004 per i quantitativi di biomassa in relazione ai quali sono richiesti i certificati verdi;
- b) i documenti di trasporto (DdT) previsti nei contratti di subfornitura di cui alla legge n. 192 del 1998, contenenti nominativo dell'azienda di provenienza della materia prima, comune, data, tipologia e quantitativo prodotto;
- c) contratti di fornitura delle biomasse utilizzate e di cui è previsto l'utilizzo nell'anno solare in corso. Ogni singolo contratto contiene almeno le seguenti informazioni:
 - i. la data e il codice identificativo univoco del fascicolo aziendale (CUAA= Codice Unico delle Aziende Agricole);
 - ii. il nome e l'indirizzo dei contraenti;
 - iii. la durata del contratto (annuale o poliennale);
 - iv. le specie di ciascuna materia prima e la relativa superficie con le informazioni catastali;
 - v. il quantitativo di prodotto ottenibile;
 - vi. eventuali condizioni applicabili alla consegna del quantitativo previsto di materia prima;
 - vii. dichiarazione che attesti la conformità a contratti quadro o intese di filiera, ovvero dichiarazione che attesti la provenienza della materia prima da non più di 70 km.

2. Documentazione da trasmettere

2.1. Entro i termini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), il produttore di energia elettrica trasmette al MIPAAF

- i. le informazioni di cui al punto 1.1. lettera c);
- ii. nel caso in cui il produttore di energia elettrica sia anche produttore della biomassa utilizzata, esso comunica il codice identificativo univoco del fascicolo aziendale (CUAA = Codice Unico delle Aziende Agricole); le specie di ciascuna materia prima e la relativa superficie con le informazioni catastali; il quantitativo di prodotto ottenuto.



II - GESTIONE DEL BOSCO

1. Documentazione da conservare

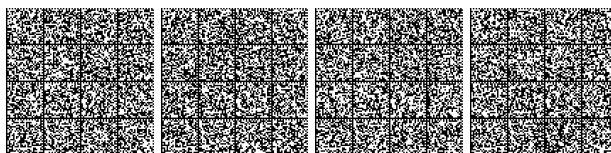
1.1. Il produttore di energia elettrica è tenuto ad acquisire la seguente documentazione relativamente ad ogni singolo fornitore di biomassa:

- a) contratti di taglio e i documenti di trasporto (DdT) previsti nei contratti di subfornitura di cui alla L. n. 192/98, contenenti nominativo azienda di provenienza della materia prima, comune, data, tipologia e quantitativo prodotto;
- b) contratti di fornitura delle biomasse utilizzate e di cui è previsto l'utilizzo nell'anno solare in corso. Ogni singolo contratto contiene almeno le seguenti informazioni:
 - i. la data e il codice identificativo univoco del fascicolo aziendale (CUAA= Codice Unico delle Aziende Agricole);
 - ii. il nome e l'indirizzo dei contraenti;
 - iii. la durata del contratto (annuale o poliennale);
 - iv. il tipo di bosco o impianto arboreo, la relativa superficie con le informazioni catastali e i relativi contratti di taglio;
 - v. il quantitativo di prodotto ottenibile;
 - vi. eventuali condizioni applicabili alla consegna del quantitativo previsto di materia prima;
 - vii. dichiarazione che attesti la conformità a contratti quadro o intese di filiera, ovvero dichiarazione che attesti la provenienza della materia prima da non più di 70 km..

2. Documentazione da trasmettere

2.1. Entro i termini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), il produttore di energia elettrica trasmette al MIPAAF

- i. le informazioni di cui al punto 1.1. lettera b);
- ii. nel caso in cui il produttore di energia elettrica sia anche produttore della biomassa utilizzata, esso comunica: il codice identificativo univoco del fascicolo aziendale (CUAA= Codice Unico delle Aziende Agricole); il tipo di bosco o impianto arboreo e la relativa superficie con le informazioni catastali; il quantitativo di prodotto ottenuto;



III - RESIDUI DI CAMPO DELLE AZIENDE AGRICOLE (RESIDUI DA COLTURE ERBACEE O ARBOREE)

1. Documentazione da conservare

1.1. Il produttore di energia elettrica è tenuto ad acquisire la seguente documentazione relativamente ad ogni singolo fornitore di biomassa:

- a) autocertificazione della azienda agricola produttrice con riferimento al quantitativo di ettari seminati compresi nella Domanda di pagamento unico di cui al Regolamento (CE) 73/2009 ovvero autocertificazione della azienda agricola riportante il quantitativo di ettari coltivati a colture arboree come da fascicolo aziendale di cui al D.lgs. 99/2004;
- b) i documenti di trasporto (DdT) previsti nei contratti di subfornitura di cui alla L. n. 192/98, contenenti nominativo azienda di provenienza della materia prima, comune, data, tipologia e quantitativo prodotto;
- c) contratti di fornitura delle biomasse utilizzate e di cui è previsto l'utilizzo nell'anno solare in corso. Ogni singolo contratto contiene almeno le seguenti informazioni:
 - i. la data e il codice identificativo univoco del fascicolo aziendale (CUAA= Codice Unico delle Aziende Agricole);
 - ii. il nome e l'indirizzo dei contraenti;
 - iii. la durata del contratto (annuale o poliennale);
 - iv. le specie di ciascuna materia prima e la relativa superficie con le informazioni catastali;
 - v. il quantitativo di prodotto ottenibile;
 - vi. eventuali condizioni applicabili alla consegna del quantitativo previsto di materia prima;
 - vii. dichiarazione che attesti la conformità a contratti quadro o intese di filiera, ovvero dichiarazione che attesti la provenienza della materia prima da non più di 70 km..

2. Documentazione da trasmettere

2.1. Entro i termini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), il produttore di energia elettrica trasmette al MIPAAF

- i. le informazioni di cui al punto 1.1. lettera c);
- ii. nel caso in cui il produttore di energia elettrica sia anche produttore della biomassa utilizzata, esso comunica al MIPAAF: il codice identificativo univoco del fascicolo aziendale (CUAA= Codice Unico delle Aziende Agricole); le specie di ciascuna materia prima e la relativa superficie con le informazioni catastali; il quantitativo di prodotto ottenuto.



IV - RESIDUI DELLE ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI, ZOOTECNICI E FORESTALI

1. Documentazione da conservare

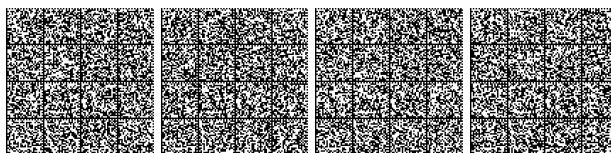
1.1. Il produttore di energia elettrica è tenuto ad acquisire la seguente documentazione relativamente ad ogni singolo fornitore di biomassa:

- a) accordi di fornitura sottoscritti da parte di una piattaforma di lavorazione ovvero di una autocertificazione nel caso di autoconsumo.
- b) documento di trasporto (DdT) previsto nei contratti di subfornitura di cui alla L. n. 192/98, contenente nominativo azienda di provenienza della materia prima, comune, data, tipologia e quantitativo prodotto.
- c) contratti di fornitura delle biomasse utilizzate e di cui è previsto l'utilizzo nell'anno solare in corso. Ogni singolo contratto contiene almeno le seguenti informazioni:
 - i. la data;
 - ii. il nome e l'indirizzo dei contraenti;
 - iii. la durata del contratto (annuale o poliennale);
 - iv. il quantitativo di materia prima e l'indicazione della sua provenienza;
 - v. eventuali condizioni applicabili alla consegna del quantitativo previsto di materia prima;
 - vi. dichiarazione che attesti la conformità contratti quadro o intese di filiera, ovvero dichiarazione che attesti la provenienza della materia prima da non più di 70 km..

2. Documentazione da trasmettere

2.1. Entro i termini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), il produttore di energia elettrica trasmette al MIPAAF

- i. le informazioni di cui al punto 1.1. lettera c);



V - RESIDUI DI ZOOTECNIA

1. Documentazione da conservare

1.1. Il produttore di energia elettrica è tenuto ad acquisire la seguente documentazione relativamente ad ogni singolo fornitore di biomassa:

- a) autocertificazione della azienda agricola sulla base del numero dei capi appartenenti alle diverse specie riportate nel fascicolo aziendale di cui al D.lgs. 99/2004, ovvero dalle norme previste dal Regolamento (CE) 1774/02 per i residui derivanti da produzioni animali.
- b) documento di trasporto (DdT) previsto nei contratti di subfornitura di cui alla L. n. 192/98, contenente nominativo azienda di provenienza della materia prima, comune, data, tipologia e quantitativo prodotto, ovvero i documenti commerciali previsti dall'art. 7 del Regolamento (CE) 1774/02.
- c) contratti di fornitura delle biomasse utilizzate e di cui è previsto l'utilizzo nell'anno solare in corso. Ogni singolo contratto contiene almeno le seguenti informazioni:
 - i. la data e il codice identificativo univoco del fascicolo aziendale (CUAA= Codice Unico delle Aziende Agricole);
 - ii. il nome e l'indirizzo dei contraenti;
 - iii. la durata del contratto (annuale o poliennale);
 - iv. la consistenza dell'allevamento e la tipologia delle deiezioni;
 - v. le informazioni catastali;
 - vi. eventuali condizioni applicabili alla consegna del quantitativo previsto di materia prima;
 - vii. dichiarazione che attesti la conformità a contratti quadro o intese di filiera, ovvero dichiarazione che attesti la provenienza della materia prima da non più di 70 km..

2. Documentazione da trasmettere

2.1. Entro i termini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), il produttore di energia elettrica trasmette al MIPAAF

- i. le informazioni di cui al punto 1.1. lettera c);
- ii. nel caso in cui il produttore di energia elettrica sia anche produttore della biomassa, comunica al MIPAAF: il codice identificativo univoco del fascicolo aziendale (CUAA = Codice Unico delle Aziende Agricole); la consistenza dell'allevamento e la tipologia delle deiezioni; le informazioni catastali; il quantitativo di prodotto ottenuto.

10A05115

